

N. 274/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI AVEZZANO**

Il Tribunale di Avezzano, in persona del giudice dott. Giuseppe Perri, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, resa, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., a seguito dell'udienza del 20 marzo 2026, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-*ter* c.p.c.

**TRA**

rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Marini (C.F. MRNFRZ66A12H501L) del Foro di Roma, nel cui studio in Roma, Via Gaetano Donizetti, n. 20, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;

*attori*

**E**

*convenuti*

**Conclusioni delle parti:** come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127-*ter* c.p.c.

## **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. La presente decisione, adottata ai sensi degli artt. 127-*ter* c.p.c. e 281-*sexies* c.p.c., è resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ex art. 132, comma 2, c.p.c., per come modificato dall'art. 45, comma 17, Legge n. 69/2009, e in maniera sintetica ex art. 16-*bis*, comma 9-*octies*, D.L. n. 179/2012, conv. Legge n. 221/2012.

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa.

2. Con atto di citazione, ritualmente notificato, i fratelli \_\_\_\_\_, in qualità di eredi legittimi del defunto \_\_\_\_\_, convenivano in giudizio i germani del padre \_\_\_\_\_, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la qualità di eredi del Signor \_\_\_\_\_ degli attori ed il loro diritto a succedergli: 1. in via principale nel merito, accertare e dichiarare la titolarità in capo al de cuius di ogni somma presente sul deposito a risparmio presso la Banca del Fucino n. \_\_\_\_\_ la conseguente illegittimità del prelievo di € 47.440,00 eseguito in data 19/10/2020 dal Signor \_\_\_\_\_ e per l'effetto condannare i convenuti, se del caso anche in solido fra loro, alla restituzione delle somme indebitamente apprese e, quindi, al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 47.440,00, o quell'altro importo maggiore o minore ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c.; 2. sempre in via principale nel merito, accertata l'apocriefa delle sottoscrizioni apposte sulla richiesta di variazione dei beneficiari del 22/10/2019, dichiarare la nullità, annullabilità e, comunque, l'invalidità ed inefficacia di esso documento e per l'effetto condannare i convenuti anche in solido fra loro alla restituzione delle somme indebitamente apprese e, quindi, al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 79.507,64, o quell'altro importo maggiore o minore che sarà provato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c.; 3. in via meramente gradata nel merito, nella denegata ipotesi in cui non si addivenga alla declaratoria di inefficacia ed invalidità delle sottoscrizioni apposte sulla richiesta di variazione dei beneficiari del 22/10/2019, accertare la natura di donazione indiretta del premio corrisposto dal de cuius alla \_\_\_\_\_ per la polizza vita n. \_\_\_\_\_”*

*e la conseguente violazione della quota di riserva degli eredi legittimari e per l'effetto, condannare i convenuti anche in solido fra loro alla restituzione delle somme indebitamente apprese e, quindi, al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 70.075,00, o quell'altro importo maggiore o minore che sarà provato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c.. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.*

A sostegno della domanda giudiziale, gli attori deducevano di essere stati dapprima nominati, in qualità di figli, beneficiari di una polizza vita del defunto genitore (contratta con del valore di 79.507,64 euro, ma di essere stati poi pretermessi, a vantaggio degli zii convenuti, mediante una variazione della stessa polizza, la cui sottoscrizione del *de cuius* sarebbe apocrifa.

In secondo luogo, gli stessi adducevano altresì che il padre era cointestatario con il fratello del deposito a risparmio presso la Banca del Fucino n. , sul quale era confluita solo la somma di euro 47.451,48 - a titolo di liquidazione del 28.2.2020 di altra polizza vita intestata ad

S.p.a.) e avente quale unico beneficiario il figlio della quale se n'era indebitamente appropriato lo zio mediante il prelievo di importo quasi corrispondente a quello accreditato di euro 47.440,00 (dette due operazioni erano le uniche eseguite su tale libretto).

**3.** Si è costituita la parte convenuta, resistendo alla domanda attorea e chiedendone il rigetto. Più segnatamente, i convenuti hanno proposto, preliminarmente, istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. della sottoscrizione e firma apposta dal *de cuius* sul documento “variazione beneficiari” relativamente alla polizza vita n. , contratta con

Nel merito, i convenuti hanno ritenuto che, alla luce del contenuto narrativo dell'atto introduttivo nonché dalle conclusioni rassegnate, l'azione promossa dagli eredi legittimi di dovrebbe essere inquadrata come un'azione di riduzione, così come disciplinata dall'art. 554 c.c., avendo gli attori assunto di aver subito la violazione della quota di riserva, in quanto, con le operazioni di cui chiedono l'annullamento e la conseguente restituzione delle somme - a loro dire illecitamente incassate dagli zii odierni convenuti - al momento dell'apertura della successione il patrimonio del *de cuius* sarebbe stato pressoché azzerato.

Al riguardo, \_\_\_\_\_ hanno contestato tale ultima asserzione, rilevando come gli attori abbiano presentato una denuncia di successione dalla quale risulta che gli stessi hanno ereditato dal genitore tre immobili, nonché riscosso due polizze assicurative del valore di euro 62.000,00 ed euro 68.000,00, cui occorre aggiungere la nuda proprietà di due immobili di lusso donati dal *de cuius* alla moglie (madre dei medesimi attori).

Inoltre, i convenuti hanno dedotto che \_\_\_\_\_, con testamento olografo del 6 settembre 2020, pubblicato dal Notaio \_\_\_\_\_ in Sora il 22 marzo 2021, ha così disposto: *“tutte le mie eredità provenienti dai miei genitori siano destinate ai miei due fratelli \_\_\_\_\_ . Questo perché i miei figli mi hanno lasciato solo per dodici anni e neanche quando hanno saputo della mia malattia si sono interessati a me anche quando sono tornato a casa mi (h)anno lasciato solo”*.

4. Accertata la regolare costituzione delle parti ed istruito il giudizio, mediante escussione di testimoni e disposizione di CTU calligrafica, all’esito veniva fissata l’udienza indicata in epigrafe ai sensi dell’art. 281-*sexies* c.p.c., sostituita come detto dal deposito di note scritte, ex art. 127-*ter* c.p.c., per la discussione e la decisione della causa, all’esito della quale veniva depositata la presente sentenza.

\*\*\*\*\*

5. Le domande attoree sono fondate e devono pertanto essere accolte.

6. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, gli attori non hanno avanzato, in via principale, un’azione di riduzione ex art. 554 c.c., sicché, del tutto inconferenti appaiono le relative controdeduzioni.

A ben vedere, gli attori hanno innanzitutto sostenuto il carattere apocrifo della sottoscrizione con la quale il genitore avrebbe sostituito i figli con i fratelli, quali beneficiari della polizza vita \_\_\_\_\_ del valore di 79.507,64 euro.

Gli esiti istruttori hanno confermato le deduzioni attoree.

Invero, con argomentazioni logiche e coerenti, che questo Tribunale intende fare e proprie e che del resto non sono state confutate dai convenuti con allegazioni serie e oggettive, il

CTU ha condivisibilmente concluso, all'esito della suo accertamento tecnico, che "In riferimento al quesito posto, di accertare se la firma a nome apparente sia ad esso attribuibile, dopo aver esaminato tutte le comparative a disposizione (campione qualitativamente e quantitativamente adeguato) si rileva che: **sono divergenti sia i parametri generali (ductus, movimento, modalità di collegamento tra lettere, legamenti, rapporti dimensionali); che particolari quale l'iter degli ovali, particolari soluzioni di lettere, tratti iniziali e finali. Tali parametri tecnici sono difficilmente imitabili e nessun imitatore li avrebbe potuti riprodurre in solidarietà dinamica. L'imitatore tenta di riprodurre gli aspetti formali del grafismo, come le maiuscole, ma non può riprodurre il movimento scrittoria e gli automatismi propri di ogni singolo individuo. Le divergenze di valore probante riscontrate nei parametri indicati sono convalidate da principi e leggi grafiche:** "Ogni individuo ha una scrittura che si differenzia dalle altre ma il meccanismo fisiologico che produce la scrittura è in correlazione col sistema nervoso centrale e varia secondo le modalità di quest'ultimo". "Le analogie sono importanti quando corrispondono al ritmo della scrittura al suo modo di procedere e di svilupparsi, se i tratti grafici stanno tra loro in rapporto di solidarietà dinamica" C. Jamin. In riferimento al quesito posto di accertare se la firma a nome apparente sia ad esso riferibile, dopo aver esaminato tutte le comparative disponibili (campione qualitativamente e quantitativamente adeguato, ovvero Polizza datata 15.07.2009 fornita in copia e le firme apposte sui cartellini anagrafici relativi alla Carta di identità n.AU8088531 rilasciata dal Comune di Luco dei Marsi il giorno 17.08.2015, esaminate in originale, si rileva che: - **La firma in verifica presenta una conduzione tesa e controllata mentre la campionatura autografa mostra un tracciato fluido e curvo. Lo stile delle comparative, a confronto con lo stile della firma in verifica, ha fatto rilevare somiglianze di natura meramente formale mentre sono numerose e sostanziali le divergenze dinamiche. Rilevato che sono divergenti sia i parametri generali (ductus, movimento, rapporti dimensionali, continuità, inclinazione, pressione- per quanto apprezzabile dalla copia- che i piccoli segni che sfuggono al controllo cosciente dello scrivente come i gesti di avvio e finali, in riferimento al quesito posto ...: Si accerta che: La firma in verifica, esaminata in copia e apposta sulla variazione dei beneficiari del 22.10.2019, non è riferibile a** i".

Peraltro, alle osservazioni dei convenuti, che hanno obiettato come la grafia di

potrebbe essersi modificata, rispetto a quella degli scritti posti in comparazione, visto che il *de cuius* soffriva, al momento della sottoscrizione oggetto di consulenza grafologica, di malattia terminale, lo stesso CTU, con altrettante motivazioni logiche e coerenti, ha condivisibilmente evidenziato che “*dall’esame delle comparative in atti, ovvero le firme del sig. [redacted] apposte sulla Polizza assicurativa del 15.07.2009 e le firme apposte sui cartellini anagrafici relativi alla Carta di identità n. AU8088531 rilasciata dal Comune di Luco dei Marsi in data 17.08.2015 e all’esito del confronto tecnico effettuato con la firma oggetto di verifica riportata alla pagina 43 e seguenti della preliminare, **non sono stati rintracciati gli automatismi scrittori che si conservano anche in caso di malattia, mentre sono state rintracciate numerose e probanti divergenze dinamiche nei caratteri generali e particolari del grafismo, che escludono la riferibilità della firma apposta sul documento in verifica al defunto**”.*

Ne discende che la relativa domanda degli attori è fondata, posto che, accertata l’apocriefa delle sottoscrizioni apposte sulla richiesta di variazione dei beneficiari del 22.10.2019, occorre dichiarare l’inefficacia del relativo documento e per l’effetto condannare i convenuti in solido fra loro alla restituzione della somma indebitamente appresa e, quindi, al pagamento in favore degli attori dell’importo di euro 79.507,64.

7. È fondata anche l’altra domanda degli attori.

È noto, infatti, che, per come statuito dalla giurisprudenza di legittimità della Corte Suprema di Cassazione, “*La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, **salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l’alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi**”* (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n. 27069 del 14/09/2022), posto che “*La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo **se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti)**. Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di*



9. Ne discende, in definitiva, che occorre accogliere le domande degli attori e condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro 79.507,64, quale somma indebitamente percepita per la polizza vita n.

contratta con \_\_\_\_\_, e dell'importo di euro 47.440,00, quale somma indebitamente prelevata dal deposito a risparmio presso la Banca del Fucino n. \_\_\_\_\_.

10. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione, istanza o eccezione, così provvede:

- **Accoglie** le domande degli attori;
- **Condanna**, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro 79.507,64, quale somma indebitamente percepita per la polizza vita n.
  
- **Condanna**, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro 47.440,00, quale somma indebitamente prelevata dal deposito a risparmio presso la Banca del Fucino n. \_\_\_\_\_.
- **Condanna** i convenuti al rimborso, in solido tra loro, delle spese legali nei confronti dei convenuti, liquidate complessivamente in euro 11.283,20, oltre accessori di legge;
- **Pone** definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU.

Così deciso da remoto, in data 24 marzo 2026

Il Giudice  
dott. Giuseppe Perri